

Italia e Colonie		Estero	
ANNO	TRIM.	ANNO	TRIM.
1928	L. 33	1928	L. 33
1927	L. 33	1927	L. 33
1926	L. 33	1926	L. 33
1925	L. 33	1925	L. 33
1924	L. 33	1924	L. 33
1923	L. 33	1923	L. 33
1922	L. 33	1922	L. 33
1921	L. 33	1921	L. 33
1920	L. 33	1920	L. 33

LA FESTA		IL CARROCCIO		LA FIORITA		L'ALBA		IL CORRIERINO		L'OPERA	
Settim. delle Famiglie	Quindici dei Giovani	Quindici dei Giovani	Quindici dei Giovani	Settim. delle Famiglie	Settim. delle Famiglie	Settim. delle Famiglie	Settim. delle Famiglie	Settim. delle Famiglie	Settim. delle Famiglie	Settim. delle Famiglie	Settim. delle Famiglie
Anno L. 100	Sem. 50	Anno L. 14	Sem. 750	Anno L. 14	Sem. 750	Anno L. 15	Sem. 8	Anno L. 15	Sem. 8	Anno L. 15	Sem. 8

DIREZIONE E AMMINISTRAZIONE		BOLOGNA - Via Mentana N. 4 - Telefoni: Urbani 16-65, 16-65, Inter. Cabine 6 e 7	
Per Bologna e Provincia: UFFICIO PUBBLICITÀ ITALIANA - Via Indipendenza N. 2.	Per tutte le altre zone: UFFICIO PUBBLICITÀ DE L'AVVENIRE D'ITALIA - BOLOGNA, Via Mentana N. 4 - HILANO, Via Mercalli N. 8.	Amministrazione dell'Avvenire si riserva il diritto di rifiutare quegli ordini che a suo giudizio insindacabile ritenga di non poter accettare.	

LA PUBBLICAZIONE DEGLI ACCORDI DEL LATERANO E LA RELAZIONE DEL CAPO DEL GOVERNO D'ITALIA ALLA NUOVA CAMERA

Un passato che non tornerà

La pubblicazione, da parte del governo italiano, dei testi integrali del Trattato e del Concordato, compie con irresistibile efficacia il quadro del grande, storico evento della Conciliazione italiana.

Basta leggere i due documenti, la relazione che li accompagna, per coglierne, nella sua più vasta portata, l'essenza decisiva, rinnovatrice per la vita italiana. Non è una semplice questione di politica, ma una posizione giuridica di rapporti che si muta su le sue basi in un rinnovamento di spiriti, in un capovolgimento di posizioni mentali.

La relazione del Capo del Governo — ad esempio — fa giustizia delle formule fino a ieri purtutto care alla mediocre politica dei piccoli governi italiani. Bisogna leggerla per farsi un criterio della profonda mutazione di spirito con cui l'Italia guarderà ormai alla Santa Sede.

Il binomio « libera Chiesa in libero Stato » che era parso — al pari della non mai riconosciuta Legge delle Guarentigie — un vero monumento di sapienza politica, è riconosciuta falsa e ingannevole.

In realtà — sono le affermazioni dell'on. Mussolini — il principio della separazione fra la Chiesa e lo Stato veniva ad essere applicato « soltanto in quanto sfavorevole alla Chiesa, mentre sotto altro aspetto era il principio della prevaricazione che veniva riconosciuto ».

La protesta che per mezzo secolo la Chiesa oppose alla piccola mediocre politica persecutrice, è in un pubblico documento italiano — destinato ad essere la base ufficiale di un periodo di pace — pienamente, solennemente giustificata.

Quella piccola Italia è giudicata. Ormai essa è lontana dal suo spirito e il suo ricordo ci riempie solo di malinconia.

L'avvenire si pone sopra basi nuove. Lo Stato non può vivere accanto alla Chiesa e ignorare la sua presenza operatrice, benefica, la religione è qualcosa di più di un rapporto privato dell'uomo con la propria coscienza; e voler negare i suoi diritti nel dominio sociale è già mettersi contro di sé.

Al contrario invece, mentre si accampa di condurre gli uomini verso la terra, nella sua eterna sapienza, presiede il segreto della stessa umana prosperità dei popoli.

L'Italia di oggi non vuol ignorare questa influenza sacra fecondatrice. « Nessuna ostilità, nessuna diffidenza verso la Chiesa e verso la Religione ».

Lo Stato italiano non può essere cattolico. « In uno Stato cattolico, la Chiesa Cattolica deve godere di una situazione giuridica di particolare favore ».

Il principio della separazione fra la Chiesa e lo Stato quale era, secondo la vecchia dottrina liberale, ed è anche oggi professato dall'anticlericalismo democratico, viene abbandonato.

Una storia si chiude. Un'era nuova incomincia. Una storia non tanto di rivoluzioni esterne, o di conquiste temporali, quanto di spirituali e di travolgimenti, di conflitti dottrinali. E la vittoria è della Chiesa.

Le clausole del Trattato e del Concordato ci danno il vasto panorama dell'avvenire. Esse portano luce piena, amplificatrice sui fatti del resto a rivelare l'essenza dei patti, — che erano finora a nostra conoscenza.

Leggendole, ogni presupposto favolevole si rafforza; ogni previsione ottimistica si conferma e si moltiplica.

Raramente la sapienza regitrici, l'intelligenza giuridica, la sollecitudine apostolica hanno potuto accoppiarsi così perfettamente per congegnare la carta dei principi destinati ad essere cardini della vita di un popolo.

Le clausole riguardanti il matrimonio, l'insegnamento religioso, il rispetto della sacra persona dei sacerdoti, l'assistenza religiosa all'esercito, l'abolizione dell'« exequatur » sono altrettante supreme garanzie del carattere che si è lealmente voluto imprimere all'Italia, di Stato confessionale.

Troppo lungo sarebbe qui esaminare la portata giuridica, morale, religiosa. Ciò si farà in una conveniente serie di articoli.

Per ora ci basti di aver rievocato, con l'entità implicita e reale degli accordi, gli alti motivi di esultanza del nostro spirito cristiano, i grandi titoli di riconoscenza — verso i memorabili artefici — del nostro cuore italiano.

r. m.

LO SPIRITO CHE ANIMO' LE TRATTATIVE DA PARTE DEL GOVERNO ITALIANO

« Si imponeva il riconoscimento esplicito della realtà, essendo la quasi totalità del popolo italiano cattolico, essendo il Cattolicesimo gloria antichissima italiana, »

ROMA, 14 mar.

Ecco il testo della relazione del Capo del Governo che accompagna il disegno di legge approvato ieri dal Consiglio dei Ministri.

Onorevoli deputati,

Gli accordi firmati l'11 febbraio del 1929, Anno VII, tra l'Italia e la Santa Sede, e che col presente disegno di legge vengono sottoposti al vostro esame e alla Vostra approvazione, sono tre: un trattato di natura politica, una convenzione finanziaria, un concordato.

Tracciare la storia dei precedenti della Questione romana risale ed è limitata, col Trattato del Laterano, ci sembra fatica ormai superflua. Le fasi attraverso le quali passò la Questione romana dal 1861 ad oggi sono note a voi tutti ed attorno ad essa esiste una vasta letteratura mondiale. Sono noti i tentativi di Cavour, quelli di Crispi; sono noti gli atteggiamenti di alti prelati che in varie epoche proposero soluzioni della Questione romana; è noto anche l'atteggiamento univoco dei Sommi Pontefici da Pio IX a Pio XI. Con la mancata accettazione della Legge delle Guarentigie da parte dei Sommi Pontefici, si ebbe questa situazione pensata e in tutti i momenti ricitata: il Capo della Chiesa Cattolica non riconosceva né il Regno, né Roma capitale del Regno d'Italia. Ci furono degli alti e dei bassi, delle tensioni e dei silenzi; ma la posizione giuridica non fu mai modificata. Sempre la Santa Sede proclamò che la Legge delle Guarentigie non aveva risolto e non poteva risolvere il problema della sovranità visibile ed effettiva del Sommo Pontefice.

I precedenti storici

Tuttavia, la stessa non riconosciuta e quindi inefficiente Legge delle Guarentigie (inefficiente ai fini dei rapporti fra Italia e Santa Sede) aveva creato una specie di sovranità della Santa Sede. Nella legge del 13 maggio 1871 erano stati introdotti i seguenti elementi che sono veri e propri inconfondibili attributi di un potere sovrano e cioè: il riconoscimento esplicito degli onori sovrani al Sommo Pontefice; l'autorizzazione di tenere corpi armati, anche di origine straniera, per la sua difesa; una lista civile e sopra tutto il diritto attivo e passivo di Legazione, nel quale diritto si manifestava uno dei massimi attributi di un potere sovrano e cioè, come tale, internazionale e riconosciuto. La Legge delle Guarentigie, per tre quarti una sovranità di fatto, per il resto l'aveva creata di fatto, poiché sul territorio vaticano, nel quale i Papi resero dal '70 in poi, non vi fu mai atto del Governo italiano affermatore della sua sovranità. Il portone di bronzo non fu mai varcato da funzionari dell'autorità dello Stato italiano; non era l'ingresso a un palazzo, ma il confine di uno Stato.

Che il Governo del 1870 non avesse intenzione alcuna di allontanare il Papa da Roma, per spodestarlo come Sovrano e toglierli anche la reggia, è dimostrato dal fatto che il ministro degli Esteri del tempo, Visconti Venosta, dichiarava alle potenze che la Città Leonina sarebbe rimasta sotto l'Assoluta sovranità della Santa Sede. Ne consegue che se la Santa Sede avesse accettato di trattare sulle basi della circoscrizione Visconti Venosta, il territorio della Città del Vaticano, sarebbe stato ben più vasto e ben più popoloso dello attuale, ridotto, per desiderio della Santa Sede stessa, ai termini più ridotti dal punto di vista territoriale.

Vale forse la pena di aggiungere che la Santa Sede nei negoziati svoltisi dal 1926 al 1929 non ebbe mai a chiedere sbocchi al mare, corridoi ad altre complicate ampiezioni territoriali. Domandò in un primo tempo Villa Doria Pamphili e il territorio intermedio (un totale di 4 o 5 kmq.) ma poiché non fu accolta tale domanda, o fu accolta nel solo caso che fosse riconosciuta la sovranità dello Stato italiano, col pagamento di una lira all'anno da parte della Santa Sede, la Santa Sede stessa si limitò a richiedere la sovranità sul Vaticano come attualmente costituito con in meno il palazzo del Santo Ufficio.

L'indipendenza della S. Sede

L'idea fondamentale che guidò le trattative da parte italiana non ammetteva che potesse essere questione di cedere anche minime zone di territorio italiano, all'infuori di quello

posseduto dalla Santa Sede, e fu di grande aiuto all'esito delle trattative il fatto che la Santa Sede entrasse in tale ordine di idee, giustamente convinta che l'indipendenza (e lo splendore del Papato) non era necessariamente legata ad una maggiore o minore estensione dei territori conservati dal 1870 in poi. Spogliata di tutte le asperità polemiche e creata in sette anni una nuova atmosfera, la Questione romana nel 1929 si presentava risolvibile attraverso un reciproco riconoscimento da parte di una situazione ormai immutabile di fatto.

L'esame degli articoli del Trattato, dimostra che il riconoscimento della indipendenza della Santa Sede è esplicito, leale, perfetto. Naturalmente data la natura della sovranità della Santa Sede e data sopra tutto la missione pastorale dei Sommi Pontefici e data anche la peculiarità territoriale della Città del Vaticano, non erano più compatibili con le esigenze della moderna civiltà. Andò invece più oltre, gravando la mano anche la dove, a parte le considerazioni politiche del momento, non sarebbe stato in se necessario. D'altro canto, le correnti di pensiero che dominarono il Risorgimento resero più gravi le ostilità dovute alle pure esigenze della formazione nazionale e della costituzione del nuovo Stato, mentre le stesse correnti inducono a considerare la religione come problema della coscienza individuale e quindi la Chiesa e la sua organizzazione come un affare privato, da regolarsi secondo il diritto comune. La concezione liberale, che portava a negare ogni riconoscimento giuridico alla Chiesa Cattolica in Italia, venne in un certo momento rafforzata da considerazioni di opportunità politica contingente.

L'illusione di Cavour

Si credette infatti, subito dopo la costituzione dell'unità italiana, di poter risolvere il problema del compimento mediante l'annessione di Roma, con un compromesso, per il quale la Santa Sede avrebbe rinunciato a tutte le sue pretese, rinunciando in contraccambio a una situazione di piena libertà per la Chiesa italiana. Sorse così nella mente di Camillo Cavour la formula « Libera Chiesa in libero Stato » per la quale il liberalismo in materia religiosa avrebbe dovuto dare all'Italia, con la sua Capitale, l'accordo col Romano Pontefice e la pace delle coscienze.

Sarebbe facile, a tanta distanza di tempo, e dopo tante esperienze, rilevare i difetti di quella concezione e di quella formula.

Più facile ancora sarebbe il rilevare la fallacia delle illusioni, per le quali si potè credere che, in cambio della rinuncia da parte dello Stato ad ogni ingerenza nella Chiesa italiana, potesse la Santa Sede, ente supranazionale ed organo supremo del Cattolicesimo universale, rinunciare alle garanzie che le derivavano dal possesso della sovranità territoriale e ridursi nella condizione di una privata organizzazione regolata dalle leggi dello Stato italiano.

Comunque, la realtà delle cose la vinse anche sulle formule dottrinali.

L'accordo con la Santa Sede non fu possibile e non fu possibile neanche l'applicazione logica e completa del principio « Libera Chiesa in libero Stato », il quale in verità, a parte le ragioni contingenti di opportunità politica che ne determinarono la emanazione, si rivelò, nella pratica, a un tempo in contrasto con la dottrina della Chiesa, e quindi per essa inaccettabile, ripugnante alla coscienza religiosa del popolo italiano, e pericoloso per la sovranità dello Stato. Pertanto, quando si dovette procedere ad una sistemazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica in Italia, il rigido principio della separazione, caro alla dottrina liberale, che aveva trovato la sua espressione più classica nella formula « Libera Chiesa in libero Stato », dovette subire numerose temperamenti ed eccezioni, per cui una serie di facoltà venne riservata allo Stato, che ricordavano il vecchio giurisdizionalismo. Si conservò così il diritto di regolazione, il diritto di placitazione per le nomine dei vescovi e dei parroci, il diritto di legazione apostolica in Sicilia, appello ad abuso e via dicendo. Ed anche dopo che la Legge delle Guarentigie ebbe ridotto alquanto tali ingerenze, rimasero pur tuttavia in vita non pochi istituti di carattere prettamente giurisdizionalista.

La rinascita religiosa

Se si pensa poi allo sviluppo della legislazione nel periodo posteriore al 1870, al trattamento di rigore fatto ai ministri del culto cattolico dal Codice penale del 1890, alle norme restrittive concernenti gli enti di culto contenute nella legge del 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, si deve confessare che il principio stesso della separazione veniva a essere applicato soltanto in quanto sfavorevole alla Chiesa, mentre sotto altro aspetto era il principio della ingenuità che veniva riconosciuto. Questa condizione di cose, forse giustificata dalla reciproca ostilità perdurante tra lo Stato e la Chiesa, doveva radicalmente mutarsi il giorno da lunghi anni auspiciato, in cui l'annoso dissidio venisse felicemente a comporsi.

Già di fatto, alcun tempo prima dello storico avvenimento dell'11 febbraio 1929, l'asprezza dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa in Italia, si era un po' attenuata. Particolarmente per merito del Fascismo, lo

Stato aveva riaffermato il suo carattere di Stato essenzialmente cattolico. L'art. 1 dello Statuto, rimasto per lungo tempo lettera morta, ritornò ad avere vigore e pratica applicazione. Nelle aule delle scuole dei tribunali ritornò il Crocifisso da tempo bandito; le festività civili vennero fatte coincidere con quelle della Chiesa; presso le forze armate dello Stato e presso le organizzazioni giovanili venne ristabilita l'assistenza spirituale; la legislazione ecclesiastica vigente fu applicata con spirito scisso da settarismo sospeso, ed improntata alla deferenza verso una istituzione che aveva l'importanza morale, sociale e storica della Chiesa cattolica. Ma, terminato il dissidio politico, garantito al Sommo Pontefice le condizioni necessarie per il libero esercizio della sua missione religiosa e spirituale, dichiarata solennemente sufficienti dalla Santa Sede tali garanzie, e con ciò esaurita definitivamente la Questione romana, riconosciuto dal Sommo Pontefice il Regno d'Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale, i rapporti fra lo Stato e la Chiesa in Italia, si erano un po' attenuati. Particolarmente per merito del Fascismo, lo

Dalla settaria ostilità liberale alla volontà risoltrice della nuova Italia

Nessuna ostilità, nessuna diffidenza verso la Chiesa e verso la religione. Al contrario si imponeva il riconoscimento esplicito della realtà, essendo la quasi totalità del popolo italiano cattolico, essendo il Cattolicesimo gloria antichissima italiana, »

Ma la piena libertà dell'esercizio degli altri culti, ammessi nello Stato, e la uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, qualunque sia la religione che essi professino, non è e non poteva essere minimamente toccata. Per togliere ogni equivoco in proposito, con un speciale disegno di legge si proposero di disciplinare questa materia con norme precise, unificando e coordinando le disposizioni sparse nelle varie leggi, garantendo in modo tangibile il libero esercizio di ogni culto, quando non sia contrario all'ordine pubblico, al bene cittadino, e, riassume la irrilevanza della confessione religiosa per il godimento dei diritti civili e politici del Regno.

Si stabilisce, bensì nel Concordato che, in considerazione del carattere sacro della Città eterna, sede vescovale del Sommo Pontefice, centro del cattolico e meta di pellegrinaggi, il Governo italiano avrà cura di impedire in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto col detto carattere (art. 1, capoverso). Ma ciò non significa che Roma dovrà restare chiusa alle correnti delle nuove idee e alle conquiste del pensiero moderno, essa che fu sempre, e dovrà essere ancora, madre e antesignana di civiltà.

Se ne vuole soltanto, ed è necessario, difendere il raccolto carattere sacro, che va dalle catacombe alle sue 400 chiese, contro quelle affermazioni e manifestazioni che, in nome del pensiero non hanno la compostezza serena e della solennità del luogo la rispettosa consapevolezza.

La deferenza per il Clero

Gli ecclesiastici e i religiosi sono considerati come investiti di una missione che, per il suo stesso carattere, interessa lo Stato, e considerati pertanto con particolare deferenza. Ma nessun privilegio riconosce ad essi il Concordato che valga a differenziarli dagli altri cittadini, pur rivestiti di funzioni di interesse pubblico. Esonerati dal servizio militare in tempo di pace, i sacerdoti adempiono il servizio militare in caso di mobilitazione, e sono adibiti ad uffici adatti al loro carattere di ministri del culto. Possono essere dispensati dal servizio militare in modo completo i soli sacerdoti aventi cura d'anime, così come sono esonerati dalla chiamata alle armi i funzionari dello Stato e degli enti pubblici dichiarati indispensabili.

Così la dispensa degli ecclesiastici dall'ufficio di giurato, (articolo 4) e la facoltà loro attribuita di non deporre o dare informazioni su fatti o persone ad essi note per ragioni di coscienza (art. 7) non differiscono sostanzialmente da analoghe facoltà concesse alle persone rivestite di funzioni di interesse pubblico. Tutte queste disposizioni riproducono norme già esistenti nella legislazione italiana.

Parimenti l'art. 8 stabilisce che, nel caso di deferimento al magistrato penale di un ecclesiastico o di un religioso per delitto, il Procuratore del Re deve informare immediatamente l'ordinario della Diocesi, nel cui territorio egli esercita giurisdizione, e deve sollecitamente trasmettere al medesimo la decisione istruttoria e, ove abbia luogo, la sentenza definitiva del giudizio, tanto in primo grado quanto in appello. Questa disposizione e le altre dello stesso articolo, circa i riguardi ad usare agli ecclesiastici ed ai religiosi arrestati o detenuti, non costituiscono certamente residui del vecchio privilegio del Foro ecclesiastico, così tenacemente in altri tempi difeso dalla Chiesa Cattolica. La legge dello Stato non soffre eccezioni.

La dottrina, pur nel silenzio della legge, già non esclude che i frutti del beneficio siano, de lege conditi, inalienabili, almeno sino al limite della portio congrua, ammettendo nel reddito beneficiario carattere alimentare. Nessun privilegio straor-

La rinascita religiosa

Se si pensa poi allo sviluppo della legislazione nel periodo posteriore al 1870, al trattamento di rigore fatto ai ministri del culto cattolico dal Codice penale del 1890, alle norme restrittive concernenti gli enti di culto contenute nella legge del 17 luglio 1890 sulle istituzioni pubbliche di beneficenza, si deve confessare che il principio stesso della separazione veniva a essere applicato soltanto in quanto sfavorevole alla Chiesa, mentre sotto altro aspetto era il principio della ingenuità che veniva riconosciuto. Questa condizione di cose, forse giustificata dalla reciproca ostilità perdurante tra lo Stato e la Chiesa, doveva radicalmente mutarsi il giorno da lunghi anni auspiciato, in cui l'annoso dissidio venisse felicemente a comporsi.

Già di fatto, alcun tempo prima dello storico avvenimento dell'11 febbraio 1929, l'asprezza dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa in Italia, si era un po' attenuata. Particolarmente per merito del Fascismo, lo

Lo Stato, temperando la severità delle leggi ecclesie, ammette nell'articolo 29 il riconoscimento della personalità giuridica alle chiese aperte al culto, che già non l'abbiano, alle associazioni religiose, che abbiano la loro sede principale nel Regno, alle Province Italiane delle associazioni, ai centri di studi, di cultura, e alle fondazioni di culto, purché costoro rispondano alle esigenze religiose della popolazione.

I beni ecclesiastici

Questo riconoscimento non importa certo restituzione dei beni avocati allo Stato, in virtù delle leggi di soppressione, e non implica un pericolo di ricostituzione di un vasto patrimonio immobiliare, sottratto alla circolazione dei beni ed alle esigenze moderne del proprio avviamento. Deve notarsi che, pur vi essendo le leggi di soppressione, facile riusciva agli enti religiosi, privi di personalità giuridica, di possedere per interposta persona. Col riconoscimento di tali enti, la frode non avrà più ragione di essere, e sarà possibile allo Stato, a cui vien pur sempre riservato, dall'art. 30 del Concordato, il diritto di autorizzare gli acquisti di tutti gli istituti ecclesiastici e di tutte le associazioni religiose, ed inoltre di impedire la formazione di una nuova mano morta. Il Concordato, è vero, restituisce all'autorità ecclesiastica l'amministrazione del patrimonio ecclesiastico, abolendo la regola sui benefici maggiori e minori (art. 25 e 30), ma conserva allo Stato il diritto di intervenire nella gestione patrimoniale dei benefici ecclesiastici e in tutti gli atti, che occorrono alla semplice amministrazione (art. 30, comma 3).

In conclusione, pure abolita la regola e l'obbligo della conversione dei beni immobili, lo Stato conserva di fronte agli enti ecclesiastici tre fondamentali diritti: quello di riconoscerli con le norme stabilite dalle leggi civili (art. 29, lettere a e b; art. 31 e 32); quello di autorizzare ogni acquisto di beni, che essi vogliano compiere (articoli 30 e 31); quello infine, di autorizzare gli atti eccedenti la semplice amministrazione e di intervenire nelle consegne dei beni, per ciò che concerne i benefici congruati (art. 30, terzo comma). Sono diritti notevoli, sufficienti, a nostro avviso, ad evitare la ripetizione dei vecchi abusi e rispettosi, al tempo stesso, della autonomia degli enti ecclesiastici.

Spirito di reciproca fiducia

L'art. 16 delle Guarentigie aboliva l'« exequatur » e il « placet », cancellando a tempo transitorio in realtà, fino a che non fosse, con legge ulteriore, provveduto al riordinamento dell'amministrazione del patrimonio ecclesiastico. Il concordato (art. 24) abolisce l'« exequatur » e il « placet » ed ogni nomina cesarea o regia, in materia di provvista di benefici o uffici ecclesiastici. Questa rinuncia, che la legge del 1871 aveva fatto in modo puro e semplice, senza alcun compenso o corrispettivo, fu parte evidentemente di tutta l'opera del nuovo sistema, che basa i rapporti tra lo Stato e la Chiesa sopra il fondamento della maggior reciproca fiducia e della più leale collaborazione.

All'« exequatur » e al « placet », strumenti del tutto inefficaci di controllo in mano dello Stato, che non impedivano, né potevano impedire, la nomina del beneficiario, né l'acquisto definitivo e perfetto della sua qualità di inestinguibile per il solo fatto della nomina e che erano fonte di continui attriti, il Concordato costituisce il gradimento preventivo (art. 19 e 21). Prima infatti di procedere alla nomina di un arcivescovo o di un vescovo diocesano o di un coadiutore cum iure successorio, l'art. 19 stabilisce che la Santa Sede comunicherà il nome della persona prescelta al Governo italiano, per assicurarsi che il medesimo non abbia ragioni di carattere politico

Manifestazioni d'amicizia

MILANO, 14 sera
Questa sera all'Arcimboldi è sta
to rappresentato l'« Abito grigio
la contessa Behtler

la commedia della cultura, con i concerti del ministro d'Arte e Spettacolo. Il teatro era affollatissimo, la tessera che assisteva alla rappresentazione è stata molto pregiata. La commedia di cui permangono non conosciamo il contenuto né il valore artistico e morale, ha avuto pieno successo ed è stata motivo di una manifestazione di amicizia italo-ungherese. Già stamattina gli amici dell'Ungheria avevano alla tessera una colazione alla quale erano intervenuti il console d'Ungheria a Milano, il senatore Podestà, il sen. Ramondini, i deputati Toscani, i generali Carini, Alfieri, e il colonnello e il vice-presidente della colonia magiara a Milano. Alle frutta furono pronunciati i brindisi augurali ed auspicanti ad un sempre maggiore sviluppo

nelle relazioni fra l'Italia ed i paesi della Germania. Si apprende anche che per iniziativa degli amici dell'«Ungherese» di accordo col R. A. C. I. sezione di Milano si sta concordando un prossimo maggio un raid automobilistico Milano - Budapest con alcune tappe al di là dei 100 macchine in cui alle quali terranno di compiere il lungo percorso in una sola tappa.

QUATTRO CONDANNE per l'assassinio di un milite

MASSA, 14 sera. — Precisamente due anni fa, la sera del 13 marzo 1937, nella frazione delle Guadine, colto in un via via guato, venne mortalmente assassinato Giovanni Berti, caposquadra dell'85.a Legione Apuana dell'M. V. S. N. L'infelice decedeva per larottata al Civico Ospedale di Massa. Dopo una caccia serrata di alcuni giorni condotta dai carabinieri e durante la quale tutti in arresto furono tre fratelli Silvio e Rinaldo e i fratelli Giannetti, Leone Tadeucci, Orlando Del Becare, autori dell'efferato delitto, compiuto nel

bassi rancori di supremazie
ne. Tutti e cinque venivano rinviati al giudizio delle Assise, sotto imputazione di omicidio premeditato. Il processo, iniziato nel pomeriggio, si è chiuso, sotto gli

zio del corente, dopo
il tentativo di omicidio
era il suo epilogo giudiziario
tutti gli imputati, eccezion fatta
l'Orlando De Becaro, per il
la causa è stata stralciata.
costui tutt'ora in osservazione
omicidio criminale di Montepulciano
rentino, il verdetto atteso con
la sentenza, che, come si
sempre letteralmente premiato il
lazzo di Giustizia, si è avuto
dopo le ore 18.

I giurati hanno ritenuto
Rinaldo Berti responsabile
cidio volontario del fascista
di Berti, condannando l'altro
a 15 anni, con l'aggravante
lenienti generiche; Federico
netti complice di omicidio volon-
rio con la discriminante dell'o-
chezza e le attenuanti dell'o-
Leone Taddeucci reo di

chiesta del Procuratore Generale
lunga permanenza in camera
consiglio, il Presidente Bilotti
letta la sentenza con la quale

fratelli Berti sono stati condannati ad anni 17 e mesi 7 di reclusione ciascuno, con tutte le conseguenze di legge; i fratelli Gammeterri ad anni 8 e mesi 10 della stessa pena. Leone Tadducci ad anni 5 e mesi 10 di reclusione, cioè al massimo per il reato ascrittogli, in vista dei suoi pessimi precedenti penali.

L'incendio di un lanificio
Due milioni di danni

FIRENZE, 15 settembre. — Giunge notizia da Montale che, questa sera, per cause non ancora accertate, si è verificato a Montale un incendio, che in breve assume proporzioni, non meno vistose e ventose proporzioni, ha distrutto il lanificio Lencini. Sul posto si sono accesi i pompieri di Prato e Pesco Sirolo. Sono andati distrutti i locali, il chinario e tutto quanto vi si trovava. I danni si fanno ascendere a due milioni. Oltocento operai occupati nel lanificio sono rimasti senza lavoro.

NOTIZIE SOMMARIE

I vetrai di Jonshon Siki (Tennessee) hanno chiesto un aumento del 25 per cento sulle paghe. I datori di lavoro, ed avendo questi ultimi dichiarato che non intendevano aderire alla richiesta, i vetrai hanno cominciato a scioperare. I numeri di duemila, si sono messi a scioperare.

A Namangan scosse sismiche si sono ripetute, ma questa volta non hanno intensità. Qualche vittima è stata registrata in questi giorni. Sono segnalati nuovi danni.

La creazione della zona industriale di Pola, deliberata dal Consiglio ministri Ch. B. corrente, ha suscitato a Pola manifestazioni di entusiasmo e di riconoscenza al Duce.

Il Ministro ungherese delle Finanze

[illegible]